

PARERE UNAR N. 35 - Rep. 740 del 7.11.2011

**OGGETTO: DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.1360 DEL 3 AGOSTO 2011 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO".**

### Premessa

La Giunta regionale del Veneto ha deliberato l'approvazione di un programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiori a quattro.

Tale programma intende offrire alle famiglie numerose un supporto economico un tantum denominato "bonus famiglia".

Requisiti per poter presentare la domanda al comune di residenza della Regione Veneto sono :

- cittadinanza italiana
- residenza da almeno 5 anni nella Regione Veneto
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi dell'anno precedente non superiore a € 30.000,00.

E' stato segnalato all'UNAR il carattere discriminatorio di tale provvedimento in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, ovvero la cittadinanza italiana e la residenza nella Regione Veneto da almeno cinque anni.

Tali requisiti si porrebbero in contrasto con la Costituzione e il diritto dell'Unione Europea in quanto determinerebbero una discriminazione a danno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea, dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione Europea e anche degli stessi cittadini italiani che pur residenti in Veneto lo siano da un periodo di tempo inferiore a quello richiesto per accedere al beneficio.

Il caso viene esaminato facendo riferimento all'ambito nel quale si colloca e alle indicazioni normative e giurisprudenziali in merito.

Si tratta di un caso che rientra nell'ambito dell'accesso alle prestazioni sociali quali servizi aventi ad oggetto, ad esempio, benefici per le famiglie come il cd. "Bonus bebè", già oggetto di esame e pareri da parte dell'UNAR, nonché materia di contenzioso giudiziario.

La Costituzione italiana garantisce l'uguaglianza e i cd. diritti sociali quali condizioni essenziali dell'esistenza dignitosa della persona (articoli 2 e 3), ovvero in base alla condizione di lavoratore ( art. 38).

In quanto afferenti a diritti essenziali dell'individuo, è priorità assoluta dello Stato di diritto assicurarne alla propria comunità l'accesso e il godimento, in quanto bene primario per lo sviluppo della persona e, quindi, dello sviluppo dell'intera comunità sociale e politica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministro per le Pari Opportunità

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA  
Tel +39 06 67792267 - FAX +39 06 67792272  
mail: unar@unar.it web: www.unar.it  
contact center 800 90 10 10



Gli ordinamenti ammettono delle limitazioni all'operatività del principio di uguaglianza laddove si tratti di disciplinare la condizione giuridica dello straniero. Tuttavia, il principio di uguaglianza resta un principio cardine dell'ordinamento nazionale, europeo e internazionale; pertanto, ogni volta che si presenti una differenza di trattamento, occorre valutare se sia giustificabile alla luce del principio di ragionevolezza oppure integri gli estremi del trattamento discriminatorio.

La previsione di una disciplina differenziata tra stranieri e cittadini nell'accesso alle prestazioni sociali mette in discussione entrambi i profili dell'uguaglianza: l'uguaglianza formale come pretesa ad un trattamento uguale, nelle ipotesi in cui la legge prevede un trattamento differenziato tra stranieri e cittadini fondato sulla cittadinanza e l'uguaglianza sostanziale come pretesa della adozione di trattamenti differenziati in funzione della condizione di disparità da eliminare.

Da una parte c'è la previsione di un trattamento uguale, che comporti un annullamento delle differenze fondate sulla cittadinanza e l'assunzione degli individui come neutri; dall'altra la previsione di un sistema di sicurezza sociale, che attribuisca delle provvidenze economiche di natura assistenziale a determinate categorie di soggetti, rientra tra quelle misure che, prevedendo un trattamento differenziato tra diverse categorie di individui, perseguono il fine di eliminare le conseguenze sfavorevoli (disparità) che derivano dall'esistenza di tali differenze con l'intento di realizzare un principio di uguaglianza sostanziale. Le differenze, determinate dalla condizione di indigenza o di handicap, vengono positivamente considerate dal legislatore con l'intento di predisporre delle misure volte a promuovere delle condizioni di uguaglianza concreta.

Inoltre, l'analisi della disciplina in tema di accesso alle prestazioni di natura assistenziale deve tener conto, da una parte, dell'oggettiva limitatezza delle risorse finanziarie dello Stato, che può imporre una selezione degli aventi diritto, e dall'altra parte, dell'esigenza che la possibile differenziazione della posizione dello straniero rispetto al cittadino non sia arbitraria e quindi discriminatoria.

La materia presa in esame nella quale la delibera della Giunta Regionale del Veneto, segnalata, viene inquadrata è stata più volte oggetto di pronunce della Corte Costituzionale.

Proprio sul tema delle prestazioni sociali, preme ricordare la recente sentenza della Corte n. 187 del 26 maggio 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 19, della legge 28 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed ha affermato il principio che il legislatore è vincolato a rispettare il principio fondamentale e inderogabile di non discriminazione in base alla cittadinanza di fronte alle prestazioni sociali di qualunque genere.

Si tratta, infatti, di un principio sistematico di rilievo generale che definisce il paradigma necessario dello scrutinio di ragionevolezza.

Nell'indicare detto principio, la Corte Costituzionale ha ricordato che *“La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l'art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori”*; e che *“il trattamento diviene dunque discriminatorio ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi, cioè, un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito.”*

La Corte, ricordando suoi illustri precedenti (v. sentenza n. 306 del 2008: secondo cui se «è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata una volta, però – che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini), è giunta ad affermare come il principio di non discriminazione debba regolare tutta la materia dei diritti sociali.

In altri termini, per compiere una valutazione del rispetto del principio di non discriminazione *“non è tanto la configurazione “nominalistica” dello specifico strumento previdenziale che può venire in discorso, quanto, piuttosto, il suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di previdenza, così da verificarne la relativa “essenzialità” agli effetti della tutela dei valori coinvolti.”*

In concreto, occorre accertare se *“lo specifico “assegno” integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto.”*

In maniera non difforme si è espressa la Corte Costituzionale ancor più di recente con la sentenza n.40 del 2011, questa volta pronunciata su un giudizio di legittimità costituzionale avente per oggetto una legge regionale che rendeva accessibile il sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione soltanto ai «cittadini comunitari» ivi residenti «da almeno trentasei mesi» – anziché «a tutte le persone residenti nella Regione».

La norma, seppur modificata in via migliorativa nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, è stata ritenuta illegittima costituzionalmente, per violazione dell'art.3.

Vale la pena riportare alcuni passi della motivazione, in quanto adeguati a risolvere anche il tema sottoposto all'attenzione dell'UNAR con la delibera di cui si tratta.

La Corte innanzitutto ritiene ininfluenza la circostanza, più volte evidenziata dalla difesa regionale, secondo la quale la Regione avrebbe nella specie disciplinato un regime

eccedente i limiti dell'essenziale.

Questo non esclude affatto «che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (precedente sentenza della Corte n. 432 del 2005).

Continua così la Corte: “La disposizione in discussione introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi.

Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata o sul difetto del possesso della cittadinanza europea, ovvero su quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno trentasei mesi, non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.

Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.

Il riferimento alle autorevoli sentenze della Corte Costituzionale pare un buon incipit per affrontare l'argomento della sussistenza, o meno, della discriminatorietà della delibera della Giunta regionale Veneto in relazione a varie categorie di soggetti.

a) Innanzitutto vengono in considerazione gli stessi **cittadini italiani** che pur residenti nella Regione Veneto non lo siano da almeno cinque anni. La norma configura una ipotesi di discriminazione anche a loro danno.

Trattandosi di prestazioni sociali che possiamo qualificare appartenenti al novero di quelle ritenute “essenziali” o “fondamentali”, ogni differenza di trattamento si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, anche sostanziale, garantito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Tali conclusioni si evidenziano chiaramente dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate.

### **b) Quanto ai cittadini dell'Unione Europea e ai loro familiari**

anche il diritto comunitario impone precisi limiti alla facoltà del legislatore nazionale e regionale di intervenire nel trattamento dei cittadini stranieri.

Il Trattato di Lisbona ha definitivamente riempito di contenuto il concetto di "cittadinanza europea" introdotta dal Trattato di Maastricht nel '92 e subordinata al mero possesso da parte del singolo della cittadinanza di uno Stato membro; pertanto, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro acquista lo status di cittadino dell'Unione (art. 17 T.F.U.E.).

Dal combinato disposto dell'art. 18 T.F.U.E. e art. 21 T.F.U.E. si rileva che ogni cittadino dell'Unione europea ha il diritto di circolare liberamente sul territorio europeo senza discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Significativi anche gli artt. 45 e 49 del TFUE; il primo dispone che "La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: (omissis...)

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri".

L'art.49 pone il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento : "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate".

Sempre in tema di libera circolazione e soggiorno si deve ricordare anche la Direttiva 2004/38, recepita in Italia con il D.Lgs nn. 30/2007 e 32/2008, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Di recente, con il regolamento n. 492/2011 del 5 aprile 2011 pubblicato nella GUUE del 27 maggio (L. 141, p. 11 ss., relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, le istituzioni Ue puntano a eliminare ogni forma di discriminazione nel riconoscimento dei diritti ai lavoratori cittadini Ue.

Siamo dunque nella logica della *cittadinanza*, che ha come soggetto di riferimento non più il lavoratore che si sposta all'interno dell'Unione, ma il cittadino comunitario, al quale viene riconosciuta una protezione sociale più ampia, che va al di là delle prestazioni strettamente connesse al rapporto di lavoro.

La Corte di Giustizia europea ha affermato che il divieto contenuto nell'articolo 12 TCE (ora art.18 TFUE) richiede "la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione" (Corte di Giustizia comunità europee, sent. Data Delecta, C-43/95, par. 16).

Per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che ha progressivamente esteso l'ambito di applicazione dell'art. 12 del Trattato delle Comunità Europee, la regola della parità di trattamento ha trovato applicazione anche ai diritti e vantaggi sociali e

fiscali non direttamente connessi all'impiego del lavoratore comunitario che ha esercitato il diritto alla libera circolazione.

In applicazione delle norme e dei principi esposti, la delibera della Giunta Regionale del Veneto appare contenere elementi di discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari.

Uguale parità di trattamento per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale è prevista per i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo.

Con il **D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007** è stata data attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Il nuovo decreto, riscrivendo completamente l'articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha sostituito alla carta di soggiorno il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" e, attraverso l'aggiunta di un nuovo articolo (art. 9 bis), ha regolato la posizione giuridica nel territorio nazionale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea.

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

*Omissis.....*

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale.

Ai sensi del "considerando" 13 della Direttiva 2003/109/CE "*Con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine*".

#### **c) Quanto ai cittadini extra comunitari**

per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sociale, l'articolo 41 stabilisce che i titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nei rispettivi titoli di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale. Sono elencate in via esemplificativa le prestazioni previste per coloro che sono affetti dal "morbo di Hansen o da tubercolosi, per sordomuti, per ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti". Tra queste prestazioni vanno ricompresi i trattamenti a sostegno del reddito e quelli assistenziali connessi all'accertata invalidità, e dunque l'assegno d'invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la pensione d'inabilità (64).

Il diritto degli stranieri extracomunitari, indicati nell'articolo 41 del Testo unico, di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizioni di parità con i cittadini, è

ribadito anche dall'art. 2, comma 1, della legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Inoltre, all'articolo 30 T.U., si prevede che gli stranieri che hanno diritto al ricongiungimento familiare devono poter usufruire delle misure di carattere socio-assistenziale che il legislatore può prevedere a sostegno della famiglia.

Dalla lettura di queste norme deriva l'equiparazione degli stranieri regolarmente soggiornanti ai cittadini italiani, per l'accesso alle prestazioni non contributive di natura assistenziale.

Sono esclusi dall'accesso all'assistenza sociale gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno. L'esclusione riguarda delle situazioni molto eterogenee, infatti gli stranieri che si trovano in una condizione di soggiorno regolare ma con un titolo di soggiorno di durata inferiore ad un anno possono essere stranieri in possesso di un mero visto turistico, lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, soggetti autorizzati provvisoriamente al soggiorno nel territorio dello Stato, in attesa che si compia l'iter burocratico per il riconoscimento dello status di apolide, di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale. L'esclusione trova la sua ratio nell'esigenza di contenere le spese pubbliche, quindi di selezionare i beneficiari, escludendo quei soggetti che hanno con lo Stato un rapporto temporaneo, occasionale.

La parità di trattamento nell'accesso a tutte le provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale viene dunque assunta quale condizione base dello statuto giuridico del non cittadino in materia seppur ancorata ad una ragionevole stabilità del rapporto con lo Stato.

In conclusione, una volta che il legislatore facendo uso della sua discrezionalità legislativa, fissa le condizioni di ingresso e permanenza per gli stranieri (in rispetto del principio di ragionevolezza), potrà subordinare l'erogazione di determinate prestazioni (che non siano inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza) a titoli di legittimazione che dimostrino il carattere non episodico e di non breve durata della permanenza in Italia; tuttavia, quando il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non sono adottabili nei confronti degli stranieri limitazioni particolari per il godimento dei diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini.

Consequenziale a quanto chiaramente enunciato anche dal Giudice delle Leggi è, dunque, ritenere la portata discriminatoria delle norme limitanti l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali con la richiesta di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al TUI.

Ne deriva che riservare ai soli cittadini italiani, oltretutto residenti da lungo periodo, misure concernenti il supporto alla famiglia (come fa la delibera n. 1360 della Giunta regionale Veneta), significa violare i richiamati obblighi internazionali e comunitari (principio della parità di trattamento e di non discriminazione nelle materie coperte dal Trattato, di cui agli artt. 12 e 39 del Trattato CE, dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; Artt. 3 e 4, 7 del regolamento CEE n. 1612/1968 e successive modifiche, che estende il principio di parità di trattamento con i lavoratori nazionali a tutti



"i vantaggi fiscali e sociali collegati alla condizione di lavoratore"), nonché l'art. 31 della Costituzione.

In sintesi, riprendendo una nota e funzionale elencazione, la delibera presa in esame, dunque, comporta un trattamento discriminatorio oltre che nei confronti dei cittadini italiani non autoctoni, anche nei confronti di:

- 1) i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che siano titolari del diritto di soggiorno in Italia certificato dall'attestazione rilasciata dal Comune di residenza ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- 2) i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che siano titolari del diritto di soggiorno permanente in Italia certificato dall'attestazione rilasciata dal Comune di residenza ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- 3) familiari extracomunitari di cittadini italiani o di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in Italia, attestati rispettivamente dalla Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione e dalla Carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'Unione, rilasciate dalle competenti Questure ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- 4) i cittadini di Paesi extracomunitari che siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'Italia (art. 9, comma 12, lett. c) D. lgs. n. 286/1998, come modificato dal d. lgs. n. 3/2007);
- 5) i cittadini di Paesi extracomunitari titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (art. 27 D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251); a tal fine, essi devono essere titolari di un permesso di soggiorno, anche in corso di rinnovo, per asilo o per protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 23 D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- 6) i cittadini di Paesi extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari che siano familiari di altri cittadini extracomunitari titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (art. 22 D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- 7) i cittadini di Paesi extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 D. lgs. n. 286/1998);
- 8) i cittadini di Paesi extracomunitari minori di 14 anni che siano iscritti in un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'Italia o in un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui siano titolari altri cittadini extracomunitari (artt. 30, 31 e 41 D. lgs. n. 286/1998);
- 9) gli apolidi che risiedono regolarmente sul territorio italiano (art. 23 Convenzione sullo status degli apolidi, adottata il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306); lo status di apolide è attestato mediante la certificazione del Ministero dell'Interno rilasciata ai sensi dell'art. 17 del D.p.r. 12 ottobre 1993 n. 572 o mediante la sentenza passata in giudicato pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana;
- 10) il minore straniero o apolide che ha fatto ingresso nel territorio italiano sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione (in tal caso la





parità di trattamento col minore italiano in affidamento familiare decorre fin dal momento dell'ingresso nel territorio italiano ai sensi dell'art. 34, comma 1, legge n. 184/1983); la regolarità dell'ingresso è attestata dall'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e dall'eventuale visto di ingresso per adozione (art. 32, commi 1 e 4, legge n. 184/1983), senza che sia richiesto alcun permesso di soggiorno (Direttiva 21 febbraio 2007 del Ministro dell'Interno e del Ministro delle Politiche per la Famiglia).

---

Avv. Antonella Ninci